



## **Il “nuovo” conto energia**

**Gerardo Montanino**

**Solarexpo – Il fotovoltaico: FAQ tecniche e procedurali**

**Verona, 21 aprile 2007**

[www.gsel.it](http://www.gsel.it)

## Normativa di riferimento

- **Decreto Ministeriale 19/02/2007:** criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare
- **Delibera AEEG n° 88/07 del 13/04/2007:** disposizioni in materia di misura dell'energia elettrica prodotta
- **Delibera AEEG n° 89/07 del 13/04/2007:** condizioni tecnico economiche per la connessione di impianti di produzione alle reti in bassa tensione
- **Delibera AEEG n° 90/07 del 13/04/2007:** procedure per l'entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici e per l'ammissione al regime di incentivazione

## IL NUOVO DECRETO DI INCENTIVAZIONE DEL FOTOVOLTAICO PREVEDE:

- **GSE come soggetto attuatore**
- **Richiesta di ammissione alle tariffe a valle dell'entrata in esercizio dell'impianto**
- **Ampliamento della potenza incentivabile ed eliminazione dei limiti annuali di potenza. Previsti 1200 MW + periodo di moratoria di 14 mesi (24 per i soggetti pubblici)**
- **Eliminato il limite massimo di 1000 kW per il singolo impianto**
- **Tariffe che premiano il grado di integrazione architettonica e l'uso efficiente dell'energia**

## TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI AMMESSI ALL'INCENTIVAZIONE (art.2)

- b1) Non integrato** (impianto al suolo o diverso dalle seguenti tipologie)
- b2) Parzialmente integrato** (secondo regole predefinite)
- b3) Integrato** (secondo regole predefinite)

## TIPOLOGIE IMPIANTI AMMESSI ALL'INCENTIVAZIONE (art.2)



**b1) non integrato**

## TIPOLOGIE IMPIANTI AMMESSI ALL'INCENTIVAZIONE (art.2)



**b2)** **parzialmente integrato**

## TIPOLOGIE IMPIANTI AMMESSI ALL'INCENTIVAZIONE (art.2)



**b3) integrato**

## ITER DA SEGUIRE PER ACCEDERE ALL'INCENTIVAZIONE (art.5)

- 1) Il soggetto responsabile (SR) inoltra il progetto preliminare al gestore di rete e chiede la connessione alla rete (ev. servizio di scambio).
- 2) Ad impianto ultimato, SR comunica la conclusione dei lavori al gestore di rete.
- 3) **Entro 60 giorni** dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, SR - pena la non ammissibilità alle tariffe incentivanti - è tenuto a far pervenire al GSE la richiesta di concessione della tariffa, insieme alla documentazione finale di entrata in esercizio dell'impianto.
- 4) **Entro i successivi 60 giorni** GSE verifica il rispetto delle disposizioni del DM e comunica a SR la tariffa riconosciuta.
- 5) **GSE predispone una piattaforma informatica** per le comunicazioni tra SR e GSE, anche relative al premio sul risparmio energetico.

## VALORE DELLA TARIFFA INCENTIVANTE (Art. 6 e 7)

La tariffa incentivante dell'impianto è determinata in funzione della classe di potenza, della tipologia dell'impianto (grado d'integrazione) e dell'anno di entrata in esercizio dell'impianto (decrese nel tempo).

La tariffa può essere incrementata del 5 % in casi particolari codificati nell'articolo 6, comma 4.

La tariffa può essere incrementata fino ad un massimo del 30 % a titolo di premio per l'efficienza energetica.

## INCENTIVO RICONOSCIUTO ALL'ENERGIA PRODOTTA

Tariffe (€/ kWh) per impianti in esercizio entro il 31 dicembre 2008 (Art. 6)

		IMPIANTI FOTOVOLTAICI		
Potenza nominale dell'impianto P (kW)		1	2	3
		Non integrato	Parzialmente Integrato	Integrato
<b>A</b>	$1 \leq P < 3$	<b>0,40</b>	<b>0,44</b>	<b>0,49</b>
<b>B</b>	$3 < P \leq 20$	<b>0,38</b>	<b>0,42</b>	<b>0,46</b>
<b>C</b>	$P > 20$	<b>0,36</b>	<b>0,40</b>	<b>0,44</b>



## INCREMENTO DEL 5% DELLE TARIFFE INCENTIVANTI (art.6 - comma 4)

### L'incremento vale:

- per impianti non integrati, ricadenti nelle righe B e C (maggiori di 3 kW), il cui SR acquisisce – per l'impianto fotovoltaico - il titolo di autoproduttore ai sensi del Dlgs n.79/1999;
- per impianti il cui SR è una scuola pubblica o paritaria o una struttura sanitaria pubblica;
- per impianti integrati in superfici esterne di involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola, in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;
- per impianti il cui SR è un Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

I suddetti incrementi non sono tra loro cumulabili

## VARIAZIONE DELLE TARIFFE NEL TEMPO (art.6)

- L'energia prodotta dagli impianti FTV ha diritto all'incentivazione per un periodo di 20 anni a decorrere dall'entrata in esercizio degli impianti (tariffe anni 2007 e 2008 riportate nel DM).
- Le tariffe, per gli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, saranno decurtate del 2 % rispetto al valore di riferimento degli anni 2007 e 2008, per ciascuno degli anni successivi al 2008.
- Il valore della tariffa è costante in moneta corrente per tutto il periodo dell'incentivazione.
- Con successivi decreti (a partire dal 2009) MSE e MATT provvederanno ad aggiornare il quadro delle tariffe incentivanti per gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 2010.

## PREMIO PER L'USO EFFICIENTE DELL'ENERGIA (Art. 7)

- 1)** Il premio, per gli impianti fino a 20 kW operanti in regime di scambio sul posto, consiste in una maggiorazione della tariffa riconosciuta all'impianto, pari alla metà della percentuale di riduzione dell'indice di prestazione energetica conseguita nell'unità immobiliare alimentata dall'impianto (riduzione di almeno il 10%; premio massimo pari al 30%).
- 2)** La realizzazione di nuovi interventi che conseguano una riduzione di almeno il 10% del fabbisogno energetico già ridotto rinnova il diritto al premio; resta valido il limite massimo complessivo del 30%.
- 3)** Il premio compete nella misura del 30% della tariffa base nel caso di unità immobiliari o edifici completati successivamente all'entrata in vigore del decreto, qualora conseguano un indice di prestazione energetica dell'edificio inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati nell'allegato C del Dlgs 192/2005).

## SEQUENZA PER LA GESTIONE DEL PREMIO ABBINATO ALL'EFFICIENZA ENERGETICA

- 1)** Il Soggetto Responsabile (SR) trasmette al GSE le certificazioni energetiche (ante e post intervento migliorativo).
- 2)** GSE verifica la completezza della documentazione tecnica inviata da SR e comunica al SR il riconoscimento del premio.
- 3)** Il riconoscimento del premio decorre dall'anno solare successivo alla data di ricevimento della richiesta.

## CONDIZIONI PER LA CUMULABILITA' (art. 9)

- 1) **Restano valide le principali condizioni di non cumulabilità, stabilite nei precedenti DM:**
  - ✓ **contributi in conto capitale e/o interessi eccedenti il 20%.**
  - ✓ **certificati verdi e titoli di efficienza energetica.**
- 2) **Per le scuole pubbliche o paritarie e le strutture sanitarie pubbliche è possibile cumulare gli incentivi con contributi in conto capitale e/o interessi di qualunque entità.**
- 3) **Le tariffe incentivanti non sono cumulabili con la detrazione fiscale.**
- 4) **Sono escluse dalle tariffe incentivanti gli impianti fotovoltaici realizzati per obblighi di legge (n° 192/2005 e n° 296/2006), che entreranno in esercizio dopo il 31.12.2010.**

## ATTIVITA' DI MONITORAGGIO (art. 14 e 15)

GSE pubblica annualmente, entro ottobre, un rapporto sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

GSE ed ENEA organizzano un sistema di rilevazione dei dati tecnologici di funzionamento su un campione significativo di impianti fotovoltaici di soggetti pubblici.

GSE, tramite un protocollo di intesa con Min. Pubblica Istruzione, ANCI, UPI e UNCEM, organizza un sistema tecnico-operativo per aiutare le scuole ad avviare le procedure per richiedere l'incentivazione.

ENEA, coordinandosi con GSE, effettua un monitoraggio tecnologico per individuare le prestazioni delle tecnologie impiegate, segnalando le esigenze di innovazione tecnologica. Pubblica entro dicembre un rapporto annuale.

A seguito di quanto sopra, MSE e MATT adottano gli atti per promuovere lo sviluppo di tecnologie innovative e delle imprese, per aumentare l'efficienza della conversione fotovoltaica, nel limite di una potenza aggiuntiva di 100 MW.

## TRANSIZIONE DAI DM PREVIGENTI AL NUOVO DM (art.16)

- 1) Le disposizioni dei DM previgenti si continuano ad applicare esclusivamente agli impianti che hanno acquisito il diritto all'incentivazione entro il 2006.
- 2) I SR degli impianti ammessi ai sensi dei DM previgenti devono far pervenire al GSE le comunicazioni degli adempimenti post ammissione entro 90 giorni dalle scadenze o dall'entrata in vigore del nuovo DM (se le scadenze sono antecedenti).
- 3) In caso di decadenza o rinuncia da parte dei SR ammessi in base ai DM previgenti non si dà luogo a scorrimento delle graduatorie.
- 4) Possibilità di richiedere fino a 6 mesi di proroga per gli adempimenti post-ammissione, in caso di comprovato ritardo nel rilascio delle autorizzazioni non imputabile al SR.
- 5) Hanno diritto alle nuove tariffe previste per il 2007, rispettando i vecchi riferimenti normativi, anche gli impianti non ammessi all'incentivo realizzati dal 1° ottobre 2005 fino all'entrata in vigore della nuova delibera AEEG (la richiesta deve essere inoltrata entro 60 gg dalla nuova Delibera, pena la decadenza).

**Impianto fotovoltaico del GSE da 20 kW (Roma, Viale Pilsudski)**



**Numero Verde 800.16.16.16**